



**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DI NUORO**

COPIA

Villagrande Strisaili 19-05-2018

Ordinanza N. 35

O GGETTO: ABBATTIMENTO SUINI IN LOCALITA' MUSULEU

IL SINDACO

VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASSL di LANUSEI dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie SUINA appartenente a FLORIS DINO Codice aziendale n°IT101NU042, sito in località MUSULEU di questo comune è stato riscontrato un /focolaio di PSC/PSA;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR. n. 320 del 8 02. 1954;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833,

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il DM. 20 Luglio 1989 n. 298;

VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

VISTO gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza, in qualità di rappresentante della Comunità locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO il Regolamento (CE) n 1069/2009 del 21 Ottobre 2009;

VISTO il Regolamento (UE) n . 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il D. Lgs 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTO il D. Lgs 20 febbraio 2004 n. 54/il D Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.

Vista la determinazione n. 648/2017 e relative linee guida;

CONSIDERATO che i detti capi sono stati identificati come segue:

CATEGORIA	N	CATEGORIA	N
SCROFE	10	LATTONZOLI	10
VERRI	2	MAGRONI	5
GRASSI			
CAPI TOTALI	12		15

Tot. 27

ORDINA

1. I capi suini sopra indicati dell'azienda, sita in località MUSULEU del Comune di VILLAGRANDE STRISAILI di proprietà del Sig. FLORIS DINO Devono essere

abbattuti sul posto sotto controllo del Veterinario Ufficiale, nel più breve tempo possibile ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione dell'agente patogeno;

2. Gli animali abbattuti **devono essere distrutti** sotto controllo del Veterinario Ufficiale in modo tale da impedire la diffusione dell'agente patogeno e da garantirne la distruzione;

3. Il Veterinario Ufficiale deve preventivamente effettuare l'individuazione per specie e categoria (comprensiva di peso vivo e/o età) degli animali da abbattere eventualmente alle presenza di un rappresentante dell'Associazione Provinciale Allevatori e distruggere,

4 l'eventuale distruzione di materiali e/o prodotti potenzialmente contaminati e non disinfezionabili;

5. Il trasporto degli animali abbattuti deve essere effettuato mediante idonei automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfezati.

6. Dopo l'eliminazione degli animali i ricoveri, i veicoli utilizzati per il loro trasporto e tutto il materiale potenzialmente contaminato devono essere puliti, lavati e sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione nei tempi e nel modi stabiliti dal Veterinario Ufficiale;

Il Servizio Veterinario e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Che il presente provvedimento dovrà essere notificato al sig. FLORIS Dino e trasmesso ai seguenti indirizzi:

- Alla Prefettura di Nuoro Via Deffenu;
- R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità Via Roma, n., 221 Cagliari;
- Ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'A.S.S.L. N. 4 di Lanusei;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Villagrande Strisaili;
- Alla Polizia Locale – Sede;
- Al Ministero della Salute – Roma;
- Ai N.A.S. Piazza Italia Sassari;
- A Tutte >Le A.S.S.L. della Sardegna;
- Alla A.S.S.L. n4 di Lanusei di Lanusei che resta a disposizione per concordare data e ora in cui verrà effettuato l'abbattimento dei suini

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

SINDACO
F.TO P.A. GIUSEPPE. LOI